

## INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

### TRASPARENZA SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA'

L'Unione Europea intende perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale e socioeconomico. Per procedere in questa direzione, è stato adottato un Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile e ha riconosciuto al settore finanziario un ruolo cruciale nell'indirizzare le risorse del sistema economico verso uno sviluppo sostenibile.

In quest'ottica, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato a fine 2019 il Regolamento 2019/2088 (c.d. Regolamento SFDR), il cui obiettivo è individuare e rendere omogenee le informazioni nei confronti degli investitori finali circa l'integrazione dei rischi di sostenibilità, la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili ponendo specifici obblighi di trasparenza a carico dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno, inoltre, emanato il Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento sulla Tassonomia) sulle attività eco-compatibili, con lo scopo di introdurre un sistema unificato di definizione e classificazione di attività economiche che possono essere considerate sostenibili.

Il Regolamento SFDR ed il Regolamento sulla Tassonomia rappresentano i principali regolamenti finalizzati a recepire gli obiettivi del Piano d' Azione per finanziare la crescita sostenibile e prevedono l'entrata in vigore delle nuove normative secondo diversi step temporali, a partire dal 10 marzo 2021 e con successivi adempimenti che avranno scadenze temporali più lontane, sino al 2022.

Il quadro normativo di riferimento verrà inoltre completato dal legislatore europeo attraverso l'adeguamento di altre normative quali quelle sulla prestazione dei servizi di investimento (Market in Financial Instruments Directive, MiFID II), sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive, IDD), sull'attività degli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (UCITS) e quella dei Gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

#### Rischio di sostenibilità

Nella sua accezione più ampia, per rischio di sostenibilità si intende qualsiasi evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (*environmental, social, governance*) che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo dal punto di vista economico, finanziario e reputazionale. Nello specifico, in questa informativa ci si riferisce alla possibilità che l'evento incida negativamente sul valore dell'investimento finanziario. La rilevanza dei rischi di sostenibilità è determinata dalla probabilità del concretizzarsi del rischio, dalla sua entità e dal relativo orizzonte temporale.

#### **Banca Consulia S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale  
C.so Monforte, 52 – 20122 Milano  
Tel. +39.02.85906.1- Fax +39.02.85906.2140  
info@bancaconsulia.it - www.bancaconsulia.it

Cod. ABI 03159 - Cod. Fisc. / P. IVA / C.C.I.A.A.MI 01733820037 – R.E.A. 1599769  
Capitale Sociale € 40.086.000,00 i.v. – Iscritta all'albo delle Banche al n. 5453  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Tale rischio si affianca agli altri rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari e prodotti assicurativi già presi in considerazione dalla Banca e descritti nell'Informativa Precontrattuale (cfr. PARTE PRIMA, Sezione III dell'informativa pre-contrattuale relativa ai servizi bancari, servizi di investimento e all'attività di intermediazione di prodotti di investimento assicurativi e Sezione D dell'informativa pre-contrattuale relativa al contratto multilinea Avantgarde gestioni patrimoniali) quali il rischio di mercato in tutte le sue declinazioni, il rischio emittente, il rischio di complessità, il rischio di leva finanziaria e i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento/prodotto finanziario.

La Banca, ai sensi della normativa di riferimento, rappresentata in particolare dal Regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. "Regolamento SFDR"), assume il doppio ruolo di "partecipante ai mercati finanziari" e di "consulente finanziario" e ha avviato un percorso, tuttora in fase di implementazione, per l'individuazione e la gestione dei rischi di sostenibilità.

*Politiche in materia di rischio di sostenibilità e considerazione degli impatti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità*

Ad oggi, la Banca, in assenza di indicatori affidabili sul mercato in grado di rappresentare e quantificare i rischi di sostenibilità dei prodotti e il loro impatto sul relativo rendimento, non prende ancora in considerazione in modo completo tali rischi nelle sue politiche di investimento.

Parimenti, la Banca non considera, al momento, gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nell'ambito dei servizi di consulenza e gestione di portafogli. Ciò, sia perché non sono reperibili sul mercato indicatori affidabili volti a valutare gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sia perché il quadro normativo non è ancora definito.